



PROCURA GENERALE della Corte di cassazione

Sezione VI-1^a
R.G. 13040/2020

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Stanislao De Matteis

letti gli atti,

PREMESSO

che Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 10-11.3.2020, con cui il Tribunale di Roma, nella causa promossa dagli odierni ricorrenti al fine di sentir dichiarare il diritto al differimento dei pagamenti dei crediti vantati nei loro confronti dai soggetti ivi convenuti fino all'accertamento definitivo della loro esistenza e ammontare in considerazione della contestazione sull'esistenza dei medesimi risultante dalla proposta concordataria omologata dal Tribunale di Bari, ha dichiarato la propria "*incompetenza territoriale e funzionale*" incidendo la domanda direttamente sulla fase esecutiva del concordato "*atteso che le modalità e la tempistica dei pagamenti dei crediti costituiscono elementi caratterizzanti l'esecuzione della proposta concordataria*";

OSSERVA

1. – Gli avv.ti Andrea Zoppini, Giulio Angeloni e Vincenzo Di Vilio hanno proposto ricorso per regolamento di competenza "*giusta procura alle liti depositata nell'ambito del procedimento di merito*".

Il ricorso, cionondimeno, è ammissibile.

1.1. – "*La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, comma 1, dello stesso codice, con la conseguenza che questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che*

rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori? (Cass. 4345/2012).

Si è, quindi, affermato che *“in materia di regolamento **facoltativo** di competenza, il difensore della parte (nella specie, un condominio) munito di procura speciale per il giudizio di merito, ancorchè non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, è legittimato alla proposizione dell'istanza di regolamento ove ciò non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l'art. 47, comma, c.p.c. è norma speciale che prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c., il quale presume la procura speciale conferita per un solo grado del giudizio, senza che sia necessaria una successiva ratifica (nella specie, una specifica delibera autorizzativa dell'assemblea)”* (Cass. 28701/2013). Tra le più recenti pronunce che hanno richiamato questo orientamento, v. Cass. 5220/2019, in motivazione.

Tale arresto, che questa Corte applica anche in materia di regolamento **necessario** di competenza (v. da ultima Cass. 8148/2017, § 3.1. della motivazione), deve essere condiviso perché, per quanto propriamente mezzo di impugnazione, il regolamento è - a proposito della sottoscrizione del mandato - riguardato dalla legge come un **incidente**, inteso alla statuizione sulla competenza, che si inserisce nel complessivo giudizio di merito; più che una fase, qual è, del processo, è riguardato come un'appendice del procedimento in relazione al quale è stata sollevata la questione di competenza.

2. – È noto il principio in base al quale la determinazione della competenza, anche per territorio, deve essere fatta in base al **contenuto** della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia *prima facie* artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice naturale precostituito per legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 11415 del 2007).

Ciò premesso, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. hanno chiesto al Tribunale di Roma *“previo accertamento dell'inesistenza ovvero dell'inefficacia di un titolo di esigibilità formato in sede concordataria, accertare e dichiarare il diritto di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. a differire il pagamento dei crediti vantati dai convenuti e oggetto di contestazione in sede separata fino all'accertamento definitivo della loro esistenza e ammontare”*. Ciò sul presupposto che, in relazione a tutti i crediti contestati ricompresi nella proposta concordataria, avrebbe il diritto a differire il pagamento fino alla definizione, con passaggio in giudicato, di tutti i separati giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza dei medesimi crediti e ciò a prescindere dal fatto che il pagamento degli stessi fosse previsto nella proposta concordataria, approvata a maggioranza ed omologata dal tribunale di Bari.

2.1. – Sull'indicata domanda, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria *“incompetenza territoriale e funzionale”* incidendo la domanda direttamente sulla fase esecutiva del concordato *“atteso che le modalità e la tempistica dei pagamenti dei crediti costituiscono elementi caratterizzanti l'esecuzione della proposta concordataria”*, di tal che la competenza funzionale a conoscere ogni aspetto esecutivo del concordato

spetterebbe, ai sensi degli artt. 185 e 186 l.fall., al Tribunale che tale concordato preventivo ha omologato e, dunque, al Tribunale di Bari.

3. – L'assunto del Tribunale di Roma è condiviso pressoché da tutti i resistenti che, nei rispettivi controricorsi, hanno insistito (anche con richiami di giurisprudenza e dottrina: v., per tutti, pag. 13 della memoria nell'interesse degli avv.ti Riccardo Maria e Nicola Vittorio Riccardi) sul fatto che spettano al giudice delegato e al tribunale "fallimentare" tutte "*le funzioni che attengono all'esecuzione materiale del concordato, non diversamente da quanto accade col giudice dell'esecuzione nell'espropriazione individuale*".

Pare, quindi, opportuno prendere le mosse da questo aspetto per coglierne gli esatti contorni.

3.1. – La procedura di concordato preventivo è caratterizzata dalla circostanza che l'imprenditore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa.

Al giudice delegato ed al commissario giudiziale erano, rispettivamente, riservate la direzione e la vigilanza su tali attività. Con la riforma del concordato, è venuto meno il potere di direzione del giudice delegato, anche se gli è rimasto il potere di autorizzare tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; in fase di esecuzione del concordato, però, è privo anche di tale ultimo potere e non conserva alcuno dei compiti di carattere amministrativo tipizzati dalla previgente normativa.

Al tribunale - diversamente da quanto accade nel caso di fallimento - non è attribuita una competenza generale sulla procedura e sugli atti relativi, essendo competenze e funzioni del medesimo **quelle sole** attribuitegli espressamente dalla legge fallimentare (*ex plurimis*, Cass. n. 7661 del 2005; n. 6859 del 1995).

I processi di cognizione che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti dell'imprenditore devono, conseguentemente, svolgersi secondo gli **ordinari criteri di competenza** e nell'osservanza della disciplina del giudizio ordinario di cognizione.

Nel procedimento di concordato preventivo **manca**, infatti, un procedimento di verifica dei crediti di natura giurisdizionale, qual è previsto nel fallimento (di qui l'irrilevanza del rilievo svolto a pag. 6 della memoria nell'interesse di Marcello Verola). E nel giudizio di omologazione, la verifica in ordine all'entità ed alla natura dei crediti ammessi è strumentale al solo fine del calcolo delle maggioranze, quindi, ha **natura meramente deliberativa** e non preclude l'instaurazione di un successivo ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento dell'importo e del rango, privilegiato o chirografario, del credito (Cass. n. 7972 del 2016; Cass. n. 2104 del 2002; Cass. n. 12545 del 2000; Cass. n. 6859 del 1995; Cass. n. 2560 del 1987).

Successivamente alla pronuncia del decreto omologazione del concordato, nella **fase esecutiva** che segue al medesimo, il commissario giudiziale deve sorvegliare l'adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite in detto decreto (art. 185, comma 1, l.fall.) e, se del caso, adottare le iniziative necessarie per provocare l'intervento del tribunale ai fini dei provvedimenti di cui all'artt. 185, comma 4, e 137 e 138 (risoluzione ed annullamento del concordato sui iniziativa dei creditori debitamente sollecitati dal commissario), richiamati dall'art. 186 l.fall. In questa fase, in disparte la controversa disposizione di cui all'art. 185, comma 2, l.fall., il giudice delegato **non** ha attribuzioni generali proprie, ma solo quelle eventualmente indicate dal Tribunale.

Ad ogni modo, si tratta di poteri sempre riconducibili al ruolo di vigilanza degli organi della procedura sul corretto adempimento del piano e della proposta, **senza** facoltà di intervento diretto, né di autorizzazione.

Ne deriva che, dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori e che **attengono all'esecuzione del concordato** - concernenti la sussistenza, l'entità ed il rango del credito - mancando nel concordato preventivo la fase di formazione dello stato passivo, danno dunque luogo a controversie **sottratte** al potere decisionale del giudice delegato e che devono costituire materia di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 23721 del 2006; Cass. n. 523 del 1999; Cass. n. 8116 del 1998; Cass. n. 6859 del 1995; Cass. n. 6083 del 1978) da svolgersi innanzi al giudice competente (Cass. 16598 del 2008 e più recentemente Cass. 12265 del 2016 e Cass. 29466 del 2018).

3.3. – Non è corretto, dunque, affermare che, dopo l'omologazione del concordato, tutte le questioni che attengono all'esecuzione dello stesso appartengono alla competenza funzionale del tribunale "fallimentare". Non a caso la dottrina a pag. 13 della memoria nell'interesse degli avv.ti Riccardo Maria e Nicola Vittorio Riccardi fa riferimento alle sole funzioni che attengono "*all'esecuzione **materiale** del concordato*".

È vero, invece, il contrario e cioè che il **giudice competente** a conoscere le eventuali controversie nascenti dall'esecuzione del concordato, come dell'accorso di ristrutturazione dei debiti, **va individuato secondo gli ordinari criteri di distribuzione della competenza**, anche per territorio (Cass. n. 16187 del 2012).

4. – L'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall. richiede al debitore istante per l'ammissione al concordato preventivo di depositare, tra l'altro, un "*piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta*" di concordato. Ciò significa che i profili temporali dell'attuazione del concordato preventivo sono definiti dal soggetto proponente (debitore o creditori) e specificati nella proposta (meglio: nel piano che la correda) che lo stesso sottopone al voto del ceto creditorio.

In quanto integrante una parte coesistente della proposta concordataria sulla quale i creditori sono chiamati a esprimere il proprio voto, può senza dubbio affermarsi che il consenso di tali soggetti si formi anche attorno alle modalità e ai tempi ivi espressi.

Nel caso di specie, il debitore, senza formare un'apposita classe riservata ai creditori titolari di crediti contestati (ma v. Cass. n. 5689 del 2017, secondo cui “*in tema di concordato preventivo, la sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio: da un lato, infatti, tale omissione pregiudicherebbe gli interessi di coloro che al momento non dispongono ancora dell'accertamento definitivo dei propri diritti (ma che possono essere ammessi al voto, ex art. 176 l.fall., con previsione di specifico trattamento per l'ipotesi che le pretese siano confermate o modificate in sede giurisdizionale); dall'altro, essa altererebbe le previsioni del piano di soddisfacimento degli altri creditori certi, non consentendo loro di esprimere valutazioni prognostiche corrette e di atteggiarsi in modo pienamente informato circa il proprio voto*”), ha **inserito** anche questi ultimi nel passivo concordatario prevedendone la soddisfazione in linea con il loro grado di privilegio, qualora esistente (v. pag. 67 del ricorso ex art. 160 l.fall.).

Ricostruito come innanzi il contenuto del provvedimento impugnato e le vicende rilevanti in questa sede, nel quadro dei principi sopra richiamati, risulta chiara la fondatezza del ricorso.

4.1. – La questione posta da Ferrovie del Sud Est e da Servizi Automobilistici S.r.l. concerne l'esistenza del diritto dei creditori convenuti innanzi al Tribunale di Roma ad ottenerne il pagamento secondo i tempi indicati nella proposta concordataria per tutti i creditori, privilegiati e chirografari.

Il punto è stabilire se l'accettazione della proposta concordataria manifestata dai creditori tramite il loro voto favorevole implichi, in capo al debitore, un vincolo cogente circa (per quanto di in questa sede) le modalità temporali di esecuzione del concordato. E se, dunque, il debitore **conservi** - avanzando (come nella specie) una domanda di differimento del pagamento dei crediti contestati - la possibilità di **modificare** (v. in particolare la memoria nell'interesse di Marcello Verola: pag. 4) le modalità temporali di esecuzione del concordato preventivo in un momento successivo all'approvazione della proposta da parte dei creditori (e all'intervenuta omologazione giudiziale).

Al riguardo, il Tribunale che ha omologato il concordato **non** ha alcuna competenza per procedere, in fase esecutiva, a modificare le modalità temporali di esecuzione dello stesso.

Nell'ambito della legge fallimentare, unica norma di riferimento è rappresentata dall'art. 185 l.fall., che conferisce a tale organo compiti di vigilanza sull'esecuzione del concordato, **senza** conferirgli alcun potere di incidere sui

contenuti della proposta e del piano. Lo stesso deve dirsi con riguardo al nuovo art. 118 CCII.

Non esiste, quindi, alcuna norma - né nell'ambito della legge fallimentare, né nel nuovo CCII - che espressamente attribuisca al Tribunale "fallimentare", nella fase esecutiva del concordato preventivo, il potere di modificare le modalità di esecuzione dello stesso, e in particolare quelle attinenti alle tempistiche di esecuzione degli adempimenti previsti nel piano. Da questa constatazione deriva la conseguenza che al Tribunale **non** è attribuito alcun potere di modifica della proposta.

Tutto ciò che, infatti, si discosta dalla proposta omologata non è di per sé attività legittima in quanto viola il piano concordato con i creditori e in quanto non legittima non può essere autorizzata dal Tribunale.

4.2. – Quella posta dagli odierni ricorrenti è, dunque, una questione che **esula** da quelle riservate agli organi della procedura concorsuale, concernendo il diritto del creditore dell'imprenditore ad essere soddisfatto e che è perciò suscettibile di costituire oggetto di risoluzione, a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza della domanda proposta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., **esclusivamente** nell'ambito ed all'esito di un ordinario giudizio di cognizione, da svolgere tra le parti a tanto legittimate innanzi al **giudice competente** secondo le ordinarie regole del c.p.c.

In tal senso si sono espresse: Cass. n. 17060 del 2007, che ha appunto avuto ad oggetto il ricorso proposto avverso una sentenza che, all'esito di un giudizio di cognizione ordinaria, essendo accaduto che i liquidatori avevano invitato tutti i creditori a precisare il proprio credito e a produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, aveva deciso la domanda dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo diretto ad ottenere l'accertamento della prescrizione di uno di detti crediti, deducendo che il creditore non aveva prodotto eventuali atti interruttivi; Cass. 16598 del 2008 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del giudice delegato di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili, proposta dalla società debitrice sull'assunto dell'avvenuta prescrizione dei crediti, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività; Cass. 12265 del 2016 che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento del giudice che ha rigettato la domanda di svincolo delle somme accantonate; Cass. 29466 del 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con cui il Tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato il decreto del Giudice delegato, adottato dopo la chiusura della procedura, di rigetto della domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili.

5. – Resta da verificare la competenza del Tribunale di Roma a conoscere la domanda avanzata presso quel Tribunale in relazione alla sede e alla residenza di alcuni dei convenuti medesimi.

Esclusa la competenza funzionale del Tribunale di Bari, rileva nel caso di specie la deroga prevista dagli artt. 33 e 103 c.p.c., applicandosi lo spostamento della competenza territoriale previsto nell'art. 33 c.p.c. per il cumulo soggettivo di domande solo quando i fori alternativi siano derogabili e facoltativi (cfr. Cass. 23280 del 2007).

Sono, quindi, infondati i rilievi svolti, ad esempio, a pag. 16 della memoria nell'interesse degli avv.ti Riccardo Maria e Nicola Vittorio Riccardi e a pag. 18 della memoria nell'interesse della H.M.C. S.r.l., sì come appunto fondati sulla natura funzionale della competenza del Tribunale di Bari.

Si legge, inoltre, a pag. 16 s. della memoria nell'interesse di Sandro Simoncini che l'art. 33 c.p.c. non sarebbe applicabile stante la diversità dell'oggetto (pagamento delle somme spettante ai singoli e distinti creditori) e del titolo (non solo perché il credito di ogni singolo creditore deriva da contratti diversi, ma anche perché alcuni di essi hanno un titolo già definitivo, altri provvisoriamente esecutivo ed altri ancora un giudizio in coro per l'accertamento del credito). Deduzione quest'ultima rinvenibile anche a pag. 9 della memoria nell'interesse di Marcello Vernola.

Senonché, **in senso contrario**, deve rilevarsi che le cause proposte da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. nei confronti dei diversi creditori sono certamente **connesse** sia per **l'oggetto** (avendo il diritto azionato ad oggetto lo stesso bene: l'inesigibilità della prestazione in sede concordataria fino all'accertamento in via definitiva delle singole posizioni creditorie¹), sia per il **titolo** (poggiando la pretesa rivolta nei confronti dei diversi convenuti sul medesimo fatto costitutivo: la contestazione del credito in sede concordataria)². Non siamo, dunque, in presenza di una connessione cd. impropria, come viceversa si legge a pag. 4 della memoria nell'interesse di Domenico Massimeo.

5.1. – Deve, invece, escludersi la litispendenza tra la presente vertenza e quella iscritta presso la Suprema Corte al n. 37118/2019 r.g., avente ad oggetto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Bari che ha confermato quella del giudice delegato di rigetto dell'istanza di accantonamento degli importi necessari al pagamento dei crediti contestati. Ciò per l'assorbente

¹ Cfr. Cass. n. 4750 del 2009, secondo cui, quando è richiesto nei confronti di più persone il medesimo bene della vita, tra le varie domande proposte sussiste - in relazione al *petitum* - una ipotesi di connessione per **l'oggetto** che, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., legittima lo spostamento della competenza per territorio.

² È noto, inoltre, che le due ipotesi di connessione oggettiva di cui all'art. 33 c.p.c. sono previste in via **alternativa** (cfr. Cass. n. 1514 del 1970). E poiché, come chiarato tra le altre da Cass. n. 14540 del 2017, la comunanza è per il titolo (**causa petendi**) oppure per l'oggetto (**petitum**), nessun fondamento ha il rilievo svolto a pag. 5 della memoria nell'interesse di Rita Giannuzzi e Gianluigi Cezza, ove si legge che la *causa petendi* non costituisce autonomo motivo di cumulo.

diversità dei soggetti, essendo quella controversia instaurata nei confronti dei commissari giudiziali, diversamente dalla presente proposta nei confronti dei singoli creditori.

5.2. – Ma è da escludere anche la continenza. La controversia *sub iudice* ha ad oggetto l'accertamento del diritto a differire il pagamento dei creditori contestati; quella già introdotta con rito camerale innanzi al Tribunale di Bari riguarda(va) la possibilità di disporre degli accantonamenti.

Ora è noto che l'art. 180, comma 6, l.fall. dispone che “*Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo*”. Il Tribunale nell'omologare il concordato ha, quindi, il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti, ma anche di non prescriverli, ove reputi, all'esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti: e che, ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre sempre e comunque l'accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l'omologazione di un concordato. La teorica latenza di cause di prelazione o di crediti, tutt'altro che certi, ma anzi condizionati alla emissione di una sentenza di accertamento definitiva, non obbliga quindi - di regola - gli organi della procedura ad accantonare risorse nella previsione di un eventuale riconoscimento del credito disconosciuto (Cass. n. 15414 del 2018).

È, quindi, abbastanza evidente (diversamente da quello che, ad esempio, si legge a pag. 12 della memoria nell'interesse della H.M.C. S.r.l.) come l'istanza proposta innanzi al Tribunale di Bari nulla abbia a che vedere con quella proposta innanzi al Tribunale di Roma, mirante (non) ad ottenere (l'accantonamento delle somme, quanto piuttosto) l'accertamento del proprio diritto a differire il pagamento dei crediti che, sebbene contestati, sono stati inseriti nella proposta concordataria fino al momento del loro definitivo riconoscimento in sede cognitoria.

E ciò, a prescindere dall'ammissibilità e fondatezza di quella domanda, con la conseguente irrilevanza di tutte quelle deduzioni (v., ad esempio, pag. 12 della memoria nell'interesse della H.M.C. S.r.l., pag. 17 della memoria nell'interesse degli avv.ti Riccardo Maria e Nicola Vittorio Riccardi e pag. 5 della memoria nell'interesse della Filben S.r.l. e della SIL S.r.l.) volte a negare la sussistenza - in capo al debitore - di un diritto soggettivo da accertare: trattasi, infatti, di questione di merito che nulla ha a che vedere con l'individuazione del giudice competente ad accertare l'esistenza del preteso diritto.

5.3. – Nemmeno sussiste la connessione tra la presente domanda e quelle proposte nei giudizi instaurati dalla debitrice nei confronti di ciascuno dei creditori concordatari contestati.

Per quanto suggestiva, non può infatti condividersi l'assunto secondo cui “*il problema dell'inesigibilità del credito presupponga – logicamente, prima ancora che*

giuridicamente – la esistenza del credito medesimo” (cfr. pag. 18 della memoria nell’interesse della H.M.C. S.r.l.).

Nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma, infatti, non è in discussione l’inesistenza dei crediti contestati (oggetto questo dei separati giudizi), ma molto più modestamente il preteso diritto al differimento del loro pagamento fino al momento dell’eventuale riconoscimento del credito disconosciuto.

E non v’è chi non veda la diversità di *petitum* e *causa petendi* tra il primo giudizio e i restanti, posto che esistenza ed esigibilità del credito sono concetti distinti e separati tanto che, quanto alla cognizione del giudice, nel mero accertamento (*i.e.*, i giudizi instaurati dalla società proponente il concordato vs. i singoli creditori per l’accertamento negativo del credito) rilevano soltanto i fatti (costitutivi e impeditivi/modificativi/estintivi) relativi all’esistenza/inesistenza del credito e non anche quelli relativi all’attualità del diritto alla prestazione.

P.Q.M.

letto l’art. 380 *ter* c.p.c.,

CHIEDE

che la Corte, riunita in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Roma.

Roma, 23 marzo 2021.

**Il Sostituto Procuratore Generale
Stanislao De Matteis**

VOCI

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI -
CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL
CONCORDATO – Crediti contestati - Richiesta del debitore di differimento del
pagamento fino al momento definitivo accertamento - Ordinario giudizio di
cognizione - Necessità - Fondamento..